



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

44323-19

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2017/2019
MARIA TERESA BELMONTE		UP - 27/05/2019
MICHELE ROMANO		R.G.N. 37898/2018
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'ammmissibilita'

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 19 aprile 2018, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Matera in data 28 giugno 2016 nei confronti di (omissis) (omissis) per i delitti di atti persecutori, di cui al capo a) - in esso assorbiti i delitti di cui agli artt. 674 e 639 contestati nell'ambito del proc. pen. n. 116/2012 e quelli di cui agli artt. 612 e 594 cod.pen. contestati nell'ambito del proc.pen. n. 1811/2012 - e di percosse di cui ai capi d) e g) dell'imputazione e nei confronti di (omissis) per i delitti di minaccia e di percosse di cui ai capi e) e f) dell'imputazione, tutti commessi in danno degli anziani condomini (omissis) e (omissis) dal (omissis) al (omissis) .

2. Il ricorso per cassazione, nell'interesse di entrambi gli imputati, a firma del comune difensore, è articolato su due motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- il primo denuncia la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. sul rilievo che alcune delle condotte inglobate nel delitto di atti persecutori (segnatamente quelle relative all'imbrattamento dell'uscio dell'abitazione delle parte offese nonché al lancio della varichina e quelle relative all'episodio del : (omissis) , con riferimento alle minacce proferite nei confronti di (omissis) , figlio delle persone offese) erano state già giudicate con sentenze del Giudice di pace di Matera, appellate dagli imputati e confermate dal Tribunale della stessa città con sentenza n. 3007 del 2015; donde si era verificata la preclusione del *ne bis in idem*;

- il secondo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, contestandosi, sulla base di un generale rilievo di inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, la ravvisabilità, nel caso concreto, del delitto di atti persecutori in danno dei condomini, le condotte ascritte alla (omissis) altro non integrando che meri atti emulativi inidonei a cagionare alcuno degli eventi tipizzati dall'art. 612-bis cod.pen.: in particolare, essendo insuscettibile di integrare il cambiamento di vita rilevante ai fini del delitto in parola il trasferimento dei coniugi (omissis) - (omissis) nella città di Lecce nella primavera 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.



1. La censura che si riferisce alla pretesa violazione del *ne bis in idem sostanziale* in relazione all'art. 649 cod.proc.pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo stata dedotta con i motivi di appello.

Ad ogni buon conto la stessa è manifestamente infondata, posto che per il diritto vivente, ai fini della preclusione connessa al principio "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati, Rv. 231799). Identità che, nel caso di specie, non sussiste, vuoi perché i fatti di imbrattamento, di lancio di cose pericolose e di minaccia integrano solo le condotte del delitto di atti persecutori, che è reato di evento, vuoi perché, per ammissione degli stessi ricorrenti, i fatti verificatisi in data (omissis) (omissis), giudicati dal Giudice di pace e dal Tribunale di Matera, erano riferiti esclusivamente alle minacce proferite dai coniugi (omissis) - (omissis) all'indirizzo di (omissis), figlio delle vittime dei delitti di atti persecutori, percosse e lesioni.

2. Il secondo motivo deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità ed è, comunque, generico.

Deduce vizi non consentiti perché non tiene conto del fatto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altro, Rv. 207944).

Donde, laddove esprime dissenso rispetto ai risultati della valutazione della prova testimoniale, siccome compiuta dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, disconosce il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Disarticolazioni del discorso giustificativo della sentenza impugnata che i ricorrenti non si sono neppure peritati di dedurre con la dovuta specificità.

Peraltro, nella parte in cui esclude l'integrarsi, a carico della (omissis) del delitto di atti persecutori, per non essere il trasferimento temporaneo a Lecce dei coniugi (omissis) - (omissis) fatto idoneo ad integrare il cambiamento di vita, quale evento del reato rubricato, non essendone provata la diretta derivazione causale dalle condotte di minaccia e molestia ascritte all'imputata, omette di confrontarsi compiutamente con il tenore della motivazione posta a fondamento del riconoscimento di responsabilità per il delitto di cui all'art. 612-bis cod.pen.. Gli eventi del detto reato sono stati, infatti, individuati dalla Corte censurata (pagg. 9-10 della sentenza) anche <<nel fondato timore per la propria incolumità, in considerazione delle ripetute aggressioni fisiche subite>>: da ciò la segnalata genericità della censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2019.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente
Maria Vessichelli

Maria Vessichelli



Carmela Lanzuse